REGOLAMENTO (CEE) N. 939/82 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1982

che indice nuovamente la gara permanente prevista dal regolamento (CEE) n. 434/82 per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare gli articoli 18 e 19,

visto il regolamento (CEE) n. 3827/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativo alla fornitura di zucchero all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare (3), in particolare l'articolo 1, paragrafi 3 e 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3827/81 prevede in particolare la fornitura all'UNRWA di zucchero bianco prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità; che è opportuno che lo zucchero bianco in causa appartenga alla qualità definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco (6);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3827/81 dispone che siano messe a disposizione dell'UNRWA 6 086 tonnellate di zucchero bianco; che, essendo già stata fornita, in conformità del regolamento (CEE) n. 434/82 della Commissione, del 25 febbraio 1982, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare (7), una prima partita di 3 405 tonnellate, è opportuno riaprire tale gara per il restante quantitativo di 2 681 tonnellate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È riaperta la gara permanente che forma oggetto del regolamento (CEE) n. 434/82.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 434/82 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, il quantitativo di « 3 405 tonnellate » è sostituito dal quantitativo di « 2 681 tonnellate » e i riferimenti « da A 1 a A 3 » sono sostituiti dai riferimenti « da A 4 a A 6 ».

2. Nell'articolo 3, la seconda frase è sostituita dal seguente testo:

 « In questo caso, la gara permanente è automaticamente chiusa a tale data ».

3. Nell'articolo 4, paragrafo 1, la data del « 10 marzo 1982 » è sostituita dalla data del « 6 maggio 1982 ».

4. L'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

 « 1. La cauzione di gara ammonta a 46 300 ECU per la partita A 4, a 50 000 ECU per la partita A 5 ed a 37 750 ECU per la partita A 6 ».

5. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

 « 3. La cauzione di gara:

 a) viene incamerata, a prescindere dai casi di forza maggiore, per il quantitativo di zucchero che l'aggiudicatario non ha consegnato nel porto di sbarco, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, ovvero in container sul molo, alle condizioni prescritte e previa presen-

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 392 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.
(7) GU n. L 55 del 26. 2. 1982, pag. 34.

tazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e);

b) viene svincolata soltanto se non è stato dato seguito all'offerta ».

6. Nell'articolo 9, paragrafo 5, il testo della terza frase è sostituito dal seguente testo :

« Quest'ultimo riscuote per tali spese dall'aggiudicatario un rimborso forfettario di 1 119 ECU per la partita A 4, di 1 209 ECU per la partita A 5 e di 913 ECU per la partita A 6 ; l'offerente deve di conseguenza includere tali importi nell'offerta ».

7. Il testo dell'allegato è sostituito dal seguente testo :

« *ALLEGATO*

Riferimento della partita	Porto d'imbarco	Quantitativo in tonnellate	Qualità	Porto di sbarco	Data limite per la consegna (1)
A 4	Porti comunitari	926	2	Aquaba (Giordania)	30. 6. 1982
A 5	Porti comunitari	1 000	2	Ashdod (2) (Israele)	30. 6. 1982
A 6	Porti comunitari	755	2	Ashdod (2) (Israele)	15. 8. 1982

(1) Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento.

(2) Per questo porto la partita dovrà essere consegnata in containers di 20 piedi, con un massimo di 50 containers per nave ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione